

## Il testo unico sulle rinnovabili: ecco il decreto

2 Settembre 2024  
Giulio Meneghelo

*Il provvedimento è all'esame della Camera. Le commissioni competenti devono dare il loro parere entro il 25 settembre. Il testo ufficiale, una breve sintesi e la relazione illustrativa.*

È finalmente disponibile e attualmente all'esame della Camera il **Testo unico sulle rinnovabili**.

Approvato dal Cdm lo scorso 7 agosto, il provvedimento è previsto da una delega della legge di concorrenza 2021 (art. 26, comma 4, l. 118/2022) ed è tra le riforme indicate da **RepowerEu**, il capitolo aggiuntivo al Pnrr diventato la settima missione del Piano.

Trovate in basso il **testo ufficiale**, 15 articoli e quattro allegati, la **relazione tecnica** e quella illustrativa.

Le commissioni competenti di Montecitorio dovranno dare il loro **parere** sullo schema di decreto legislativo entro il 25 settembre, poi il testo dovrà avere il parere anche del Senato, per tornare in Cdm per l'approvazione definitiva.

In attesa di un'analisi approfondita, che pubblicheremo prossimamente, vediamo **cosa prevede** il nuovo testo unico.

### Obiettivi e tratti fondamentali

Come spiega anche la **relazione illustrativa**, si tratta di un unico atto legislativo primario che raccoglie, compila e consolida tutte le norme che disciplinano la diffusione delle **rinnovabili** e **sostituisce tutta la legislazione esistente** in materia (un apposito allegato è dedicato alle abrogazioni).

La semplificazione passa in primis attraverso la riduzione del numero di **regimi amministrativi**, che saranno solo tre: attività libera, procedura abilitativa semplificata, autorizzazione unica.

C'è poi una **revisione delle soglie** previste per le valutazioni di impatto ambientale e un'integrazione dei procedimenti, conformemente alle previsioni della direttiva Ue sulle rinnovabili 2018/2001/UE, come modificata dalla direttiva 2023/2413/UE.

In generale, si cerca di recepire la spinta alle rinnovabili data dalla normativa Ue e dalla giurisprudenza. L'articolo 3, ad esempio, richiama il principio dell'**interesse pubblico prevalente** che attribuisce priorità alle rinnovabili, fatta salva la possibilità di escludere aree selezionate e particolari tipologie di progetti.

Queste **esclusioni** devono essere individuate con Dpcm, su proposta dei ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata e, in ogni caso, dovranno assicurare il rispetto delle priorità stabilite nel Pniec.

Resta poi ferma, ai fini di tale esclusione, l'individuazione delle **aree idonee** ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e del relativo decreto.

## Attività libera

La portata innovativa, come detto, è soprattutto la riduzione, prevista dall'articolo 6, a tre regimi: attività libera; procedura abilitativa semplificata; autorizzazione unica. L'articolo 7 prevede di assoggettare al regime della "**attività libera**" le fattispecie di interventi individuate dall'**Allegato A**.

Tra queste, ad esempio, c'è il **fotovoltaico fino 10 MW su coperture** di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

Autorizzati come attività libera anche gli impianti fotovoltaici a servizio di edifici collocati al di **fuori dei centri storici** di pregio (zona A art. 2 dm 2 aprile 1968, n. 1444), fino a 10 MW, se su strutture o edifici esistenti o relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o fino a 1 MW, se a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti

Gli impianti **FV a terra** sono poi attività libera fino a 10 MW nelle zone a destinazione **industriale**, artigianale e commerciale, in discariche chiuse e ripristinate o in cave esaurite.

Stesso regime per gli impianti **agrivoltaici** sotto ai 10 MW che consentono la continuità dell'attività agricola e pastorale.

## Procedura abilitativa semplificata (Pas)

L'attività libera non si applica però se gli interventi, anche se in allegato A, ricadono su **beni tutelati** dalla Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in aree naturali protette o nei siti della rete "Natura 2000": qui si applica il regime della procedura abilitativa semplificata (Pas) trattata nel successivo articolo 8.

L'autorizzazione paesaggistica, si specifica, **non occorre** se gli interventi, pur su aree o immobili "vincolati" (arti. 136, comma 1, lettera c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio), **non** siano **visibili** dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici, oppure se l'installazione degli impianti FV adotta soluzione che rendono l'impianto perfettamente integrato nel paesaggio.

Gli interventi all'allegato A vanno poi in Pas anche quando ricadono o producono interferenze nella fascia di rispetto **stradale** o comportano modifiche.

La Pas poi si applica poi a tutti gli interventi di cui all'**Allegato B**. Ad esempio devono passare per la questa Via gli impianti **FV <10 MW** diversi da quelli dell'Allegato A e che non sono nelle aree classificate idonee (ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. 199/2021).

Vanno in Pas anche gli impianti **eolici** con potenza superiore a 20 kW e inferiore a **60 kW**, se al di

fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000.

## Procedimento autorizzatorio unico

Solo per progetti previsti dall'**Allegato C**, il decreto legislativo prevede, all'articolo 9, un procedimento autorizzatorio unico, che comprende la **valutazione di impatto ambientale** e dunque, si spiega nella relazione, dovrebbe **integrare i tempi** della procedura amministrativa con quelli delle procedure di valutazione di impatto ambientale.

Sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza delle **regioni**, o della provincia delegata ad esempio gli impianti Fer **fino a 300 MW**: sopra quella soglia gli interventi sono di competenza statale.

## Le critiche delle associazioni

Già dalla diffusione della bozza entrata in Cdm ad agosto sono state sollevate diverse obiezioni da parte degli operatori.

Per **Elettricità Futura**, il testo "introduce **nuove barriere** e rallentamenti allo sviluppo delle energie rinnovabili". Nel mirino soprattutto la disciplina per l'ammodernamento e il potenziamento degli impianti esistenti: la normativa in vigore, spiega EF, la consente senza ulteriori autorizzazioni anche in presenza di vincoli paesaggistici, mentre il nuovo testo prevede che anche per questi progetti si debba chiedere una nuova autorizzazione.

Anche il **Coordinamento Free**, aveva parlato di "elementi di **complicazione** anziché di semplificazione" introdotti nella bozza. Mentre Federidroelettrica contesta soprattutto **l'articolo 11** che prevede che, per poter presentare la Pas o l'istanza di autorizzazione unica, il proponente debba ottenere la **concessione di derivazione**.

- **Schema di decreto legislativo e allegati** (pdf)
- **Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria** (pdf)